



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 27 del 28/05/2015

Oggetto: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO DI COMPETENZA COMUNALE

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventotto**, del mese di **maggio**, alle ore **9,35**, nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - convocazione.

Cognome e Nome	Presenti	Cognome e Nome	Prese
BARILE CARMINE	Si	MOLLO LUIGI	Si
TRANI GIANLUCA	Si	FERRANDINO PAOLO	Si
FERRANDINO VINCENZO	Si	TROFA MASSIMO	Si
MIGLIACCIO PASQUALINO	Si	MAZZELLA SALVATORE	Si
SPIGNESE LUCA	Si	BERNARDO CARMINE	Si
OTTORINO MATTERA	Si	FERRANDINO CIRO	Si
DI VAIA LUIGI	No		
FERRANDINO CHRISTIAN	Si		
MONTAGNA LUCA	Si		
SCOTTI GENNARO	Si		
BALESTRIERI GIORGIO	Si		

Totale Presenti 16 Totale Assenti 1

Il Presidente pone in discussione l'argomento posto al 7 punto dell'o.d.g.

... omissis ...

Terminata la discussione il presidente pone ai voti l'argomento che con voti favorevoli 9 consiglieri [Vincenzo Ferrandino, Pasqualino Migliaccio, Luca Spignese, Ottorino Mattera, Christian Ferrandino, Luca Montagna, Luigi Mollo, Paolo Ferrandino, Massimo Trofa] astenuti 3 [Gianluca Trani, Gennaro Scotti, Giorgio Balestrieri] assenti 3 [Salvatore Mazzella, Carmine Bernardo, Ciro Ferrandino] e tre astenuti viene approvato

Pertanto

Il Consiglio Comunale

VISTO l'art.117 della Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale 18.10.2001 n.3, che riconosce in capo ai Comuni la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite,

VISTO il D.P.R. n.616/77, in particolare l'art.59, in base al quale sono state delegate alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo quando l'utilizzazione abbia finalità turistico-ricreativa; funzioni subdelegate ai Comuni con Legge Regionale n.54/80 e Legge regionale n.65/81;

VISTA la Legge n.59/97, che all'art.1 comma 2, ha disposto un ulteriore conferimento di funzioni amministrative, facendo salve quelle già delegate, attuato con D.L.vo n.112/98, art.105, comma 2 lett.l) e successive modificazioni, con il quale sono state conferite alle Regioni le funzioni in materia di rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, con espressa esclusione dei porti di rilevanza nazionale ed internazionale e delle aree demaniali marittime incluse negli elenchi del D.P.C.M. 21.12.1995;

CONSIDERATO che anche in relazione a tale ultimo conferimento, in virtù del mancato esercizio da parte della Regione Campania delle previste funzioni, il Governo con l'art. 42 de D.L.vo n.96/99 ha previsto l'esercizio delle funzioni di cui all'art.105, comma 2, lett.l) del D.L.vo 11/98, da parte dei Comuni;

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 50 del 15.12.2009, è stato adottato il Vigente Regolamento per la disciplina e gestione del Demanio Marittimo comunale, che consta di n. 6 Capi contenenti complessivi 39 articoli con allegati;

CONSIDERATO che occorre integrare il Regolamento di cui in premessa anche per l'adeguamento ISTAT dei diritti di istruttoria, come da allegata tabella;

RITENUTO doversi provvedere, nel senso di integrare il predetto Regolamento con nuove e necessarie prescrizioni;

VISTI il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA la Legge 494/93 e relativi decreti attuativi;

VISTO l'art.10 della Legge n.449/97;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett a) del D.L.vo 18.08.2000 n.267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione dei regolamenti;

VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. L. vo 18.08.2000, n. 267;

con voti favorevoli 9 consiglieri [Vincenzo Ferrandino, Pasqualino Migliaccio, Luca Spignese, Ottorino Mattera, Christian Ferrandino, Luca Montagna, Luigi Mollo, Paolo Ferrandino, Massimo Trofa] astenuti 3 [Gianluca Trani, Gennaro Scotti, Giorgio Balestrieri]

delibera

- Per quanto esposto in narrativa che qui si dà per integralmente riportato anche se non materialmente trascritto:

1) Approvare l'integrazione al Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo comunale, con i seguenti n.16 articoli inclusi al capo VII^A ed VIII^A e che formano parte integrante e sostanziale del nuovo regolamento demaniale, composto quindi complessivamente da 55 articoli raggruppati in VIII CAPI;

2) Provvedere alla rivalutazione annuale sulla base della variazione Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per le spese di istruttoria poste a carico dei richiedenti per il rilascio di provvedimenti autorizzativi, così come indicato nell'art.17 del vigente Regolamento Demaniale, giusta delibera di Giunta Municipale n.48/2011

3) Disporre che il presente regolamento integrato sarà affisso per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio nonché sul sito istituzionale del Comune di Ischia;

4) Demandare al Dirigente dell'U.T.C. l'adozione degli atti consequenziali al presente deliberato.

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

con successiva e separata votazione, resa per appello nominale favorevoli 9 consiglieri [Vincenzo Ferrandino, Pasqualino Migliaccio, Luca Spignese, Ottorino Mattera, Christian Ferrandino, Luca Montagna, Luigi Mollo, Paolo Ferrandino, Massimo Trofa] astenuti 3 [Gianluca Trani, Gennaro Scotti, Giorgio Balestrieri]

d e l i b e r a

- dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.L.vo 18.08.2000, n.267.



COMUNE DI ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI DEMANIO

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. /05/2015

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – Ambito territoriale e funzionale di applicazione
- ART. 2 – Classificazione
- ART. 3 – Cessazione della destinazione pubblica del bene
- ART. 4 – Attribuzione all'area funzionale
- ART. 5 – Ufficiale Rogante

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DEMANIO

- ART. 6 – Istituzione e tenuta dei registri per la gestione del Demanio Marittimo

CAPO III

ATTI DI GESTIONE

SEZIONE I

“DOMANDE PER IL RILASCIO E RINNOVO DELLE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLA-OSTA”

- ART. 7 – Presentazione delle nuove domande
- ART. 8 – Rinnovi C.D.M.
- ART. 9 – Presentazione delle domande per nulla-osta art. 55 C.N. ed autorizzazione ex art. 24 Reg. di esecuzione al Cod. Nav. E art. 32 Legge 47/85
- ART. 10 – Manutenzione ordinaria e strutture precarie
- ART. 11 – Domanda per autorizzazione ex art. 46 C.N. ed art. 45 bis (Subingresso e Affidamento ad altri delle attività in concessione)
- ART. 12 – Presentazione della domanda per concessioni Temporanee

SEZIONE II

“PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO E RINNOVO DELLE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLA-OSTA”

- ART. 13 – Procedimento istruttorio per il primo rilascio delle concessioni
- ART. 14 – Requisiti del concessionario
- ART. 15 – Procedimento istruttorio per rinnovi e le autorizzazioni
- ART. 16 – Termini per il procedimento
- ART. 17 – Diritti di istruttoria
- ART. 18 – Concorso di domande

SEZIONE III

"ATTI DI GESTIONE E PROVVEDIMENTI"

- ART. 19 – Licenza di concessione
- ART. 20 – Concessione per atto formale
- ART. 21 – Atto di sottomissione
- ART. 22 – Autorizzazioni e Ordinanze

SEZIONE IV

"CANONI DEMANIALI"

- ART. 23 – Canone
- ART. 24 – Tipologie di Canone
- ART. 25 – Cauzione
- ART. 26 – Decadenza e revoca
- ART. 27 – Comunicazioni

CAPO IV

ATTI IN AUTOTUTELA

- ART. 28 – Norma di rinvio
- ART. 29 – Istituzione dei registri
- ART. 30 – Ingiunzioni di sgombero
- ART. 31 – Attività di recupero indennità sul demanio marittimo

CAPO V

ATTIVITA' DI VIGILANZA SU DEMANIO MARITTIMO

- ART. 32 – Vigilanza
- ART. 33 – Ordinanza comunale sull'uso della spiaggia
- ART. 34 – Disciplina inerente la posa annuale delle attrezzature di compendio agli stabilimenti
- ART. 35 – Sicurezza e solidità dello stabilimento balneare

CAPO VI

PIANO DI ZONIZZAZIONE DELLA COSTA

- ART. 36 – Norme di indirizzo
- ART. 37 – Norme transitorie
- ART. 38 – Concessioni esistenti
- ART. 39 – Norma di rinvio

CAPO VII

Criteri generali di pianificazione e standard sui servizi per lo sviluppo delle Aree Demaniali

- ART. 40 – Criteri generali
- ART. 41 – Pedane a terra
- ART. 42 – Strutture mobili

- ART. 43 – Strutture adibite a deposito
- ART. 44 – Le verande
- ART. 45 – Campi di gioco, giochi e piste
- ART. 46 – Adduzioni e servizi
- ART. 47 – Strutture per pronto soccorso
- ART. 48 – Chioschi
- ART. 49 – Area Wellness
- ART. 50 – Pulizia e manutenzione ordinaria dell'arenile
- ART. 51 – Gestione fuori stagione dell'arenile
- ART. 52 – Disciplina e pubblicità dei prezzi
- ART. 53 – Sanzioni
- ART. 54 – Disciplina e riconoscimento del personale

CAPO VIII

SPIAGGIA LIBERA

- ART. 55 – Gestione ed utilizzo della spiaggia libera

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Ambito territoriale e funzionale di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e comunale, che non siano riservate allo Stato, in quanto espressione di funzioni dominicali, come stabilito con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 66500/36.5 del 5/2/1980.

Il presente Regolamento disciplina, altresì, l'esercizio delle attività concessorie e paraconcessorie per le funzioni conferite ai sensi dell'art.105, comma 2, lett.l) del D.L.vo n.112/98, per concessioni per punti di ormeggio ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. c) del DPR 509/97; e con esclusione delle concessioni per approvvigionamenti di fonti di energia, come indicate dal competente Ministero .

Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate nell'ambito del territorio comunale, con esclusione dei porti, fino alla completa attuazione dell'art. 9 della legge n.88/2001, e delle aree demaniali marittime incluse negli elenchi del D.P.C.M. 21.12.1995 entro i limiti e le modalità entro i quali lo stesso vada ancora applicato, giusta lettera circolare prot. N. M.TRA/DINFR/4520 Class. A.2.47 del 17 Aprile 2008; nonché sulla parte di mare territoriale prospiciente il litorale di competenza, individuata ove occorra con l'ausilio della carta nautica relativa, edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare Italiana. Il rispettivo confine con altri comuni rivieraschi verrà definito con provvedimento amministrativo autonomo.

Art. 2

Classificazione

Sono beni demaniali quelli che appartengono all'Amministrazione, statale ex art. 28 c.n. , e sono destinati all'uso pubblico generale e diretto; su questi la pubblica amministrazione esercita una potestà, che si estrinseca attraverso l'emanazione di provvedimenti amministrativi specifici.

Del demanio fanno parte anche le pertinenze e i diritti di servitù relativi a tali beni.

Le caratteristiche di tali beni demaniali sono:

Indisponibilità, in quanto non possono formare oggetto di diritti privati se non nei modi stabiliti dalla legge, sono inidonei ad essere oggetto di possesso privatistico e di acquisto per usucapione, nonché ad essere soggetti ad esecuzione forzata;

Inapplicabilità dei limiti della proprietà privata.

Amministrazione pubblica perché la competenza per la gestione dei beni demaniali è attribuita all'autorità amministrativa;

Godimento limitato da parte dei cittadini, a questi è consentito il godimento dei beni o in via generale con la destinazione all'uso pubblico o in forza di provvedimenti amministrativi di diversa natura;

Tutela pubblicistica.

La destinazione d'uso del bene individua lo stesso sotto il profilo funzionale e pertanto ne determina la classificazione. In generale, il territorio è distinto attraverso una specifica destinazione fissata nella planimetria di zonizzazione di cui al successivo Piano di zonizzazione della costa. Il provvedimento di approvazione e/o modificazione della

Zonizzazione determina, per le aree ivi descritte, l'acquisto e/o la perdita delle caratteristiche che rendono il bene appartenente al regime di cui alla relativa regolamentazione.

Art. 3

Cessazione della destinazione pubblica del bene

I beni del demanio marittimo sono quelli indicati nel codice della navigazione e la loro eventuale sottrazione alla specifica destinazione si attua con le procedure di cui all'art. 35 c.n, a cura della competente Amministrazione statale (Ministero dei Trasporti), e previo intervento consultivo necessario di questo comune gerente .

In particolare, nelle more della adozione del Piano di utilizzo della costa , incidendo la eventuale sdemanializzazione su un'area di competenza gestoria del comune e poiché la procedura di disposizione della proprietà demaniale marittima comporterebbe la mutazione di regime della porzione di bene, incidendo inevitabilmente sull'assetto generale che sarà definito dal citato Piano di utilizzo, si fa indirizzo per un parere negativo sulle procedure di sdemanializzazione tranne nelle ipotesi in cui:

la procedura concerna piccoli sconfinamenti sul demanio marittimo di porzioni di immobili - o appendici strumentali agli stessi (quali ad esempio muri di confine, muri di sostegno, scale, occupazioni virtuali), prive di autonoma consistenza e utilizzabilità, e previo parere della giunta comunale.

la procedura concerna piccole porzioni di aree edificate su demanio marittimo quale naturale continuazione di aree speculari su proprietà privata contigua, ove la richiesta provenga dai privati confinanti. Quanto precede previa valutazione della regolarità amministrativa, paesaggistica ed ambientale, e verifica circa eventuali abusi commessi a danno del demanio marittimo e non sanati; il tutto previo parere della giunta comunale".

Quanto precede sempre che non concorra un prevalente interesse pubblico al mantenimento dell'area demaniale in capo al comune, attraverso gli strumenti del codice della navigazione.

Art. 4

Attribuzione all'area funzionale

Le funzioni di cui all'art.1 vengono esercitate dal Settore competente per il demanio. Il responsabile del settore provvede, in particolare, al rilascio delle concessioni per atto formale, per licenza, provvisorie, nulla-osta ex art.55 Cod. Nav. e alle autorizzazioni al subingresso ex art.46 Cod. Nav., ex art. 45 bis Cod. Nav. , art. 68 Cod. Nav. , ex art. 24 del Regolamento di esecuzione, dichiarazioni di disponibilità – per la parte di competenza - e di altra tipologia; nonché alla emissione di Ordinanze ex art. 59 r.c.n. ed Ingiunzioni di sgombero ex art. 54 c.n., nonché di Concessioni - contratto, nel caso in cui il rapporto che nasce dalla concessione venga regolato da un capitolato.

Per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa in materia di demanio marittimo, il predetto servizio si avvale anche del Comando VV.UU.

Il responsabile del servizio può richiedere, nella domanda di concessione avente ad oggetto la realizzazione di opere marittime, nonché di opere a difesa della costa e degli abitati, il parere del competente ufficio per le opere marittime regionale, secondo quanto previsto nella Delibera della Giunta Regionale n.3744 del 17.07.2000 e s.m.i.

Art. 5

Ufficiale Rogante

Gli atti-contratto, stipulati ai sensi dell'art.9 del Regolamento di esecuzione al Cod. Nav., e per il demanio comunale, sono ricevuti in qualità di Ufficiale rogante dal Segretario

Comunale, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. c) del D.L.vo n.267/2000, il quale provvede anche alla custodia degli stessi, con le modalità di cui all'art.100 del Regio Decreto n.827/1924, intervenendo in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, il Responsabile dell'Ufficio Demanio ai sensi dell'Articolo 107, comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO II

Organizzazione del servizio demanio

Art. 6

Istituzione e tenuta dei registri per la gestione del Demanio Marittimo

Il servizio demanio, nell'espletamento delle proprie funzioni, provvede all'istituzione ed alla tenuta dei seguenti registri:

Registro delle pratiche istruttorie per le concessioni ed autorizzazioni ex art.24 Reg. cod.nav.. In tale registro vanno annotate, con numerazione progressiva: le generalità del richiedente; le indicazioni catastali delle aree richieste in concessione; lo scopo della richiesta di concessione; la quantificazione in mq. dell'area richiesta, con specificazione delle aree scoperte e quelle coperte; l'esistenza di eventuali domande concorrenti; numero di protocollo e data di acquisizione della richiesta.

Registro delle pratiche istruttorie per Nulla-osta ex art.55 cod.nav.. In tale registro vengono annotate, con numerazione progressiva: le generalità del richiedente; le indicazioni catastali delle aree private rientranti nella fascia dei 30 metri dal demanio marittimo; numero di protocollo e data di acquisizione della richiesta.

Registro delle pratiche istruttorie delle autorizzazioni per subingresso ed ex art.45 bis. In tale registro vanno annotate, con numerazione progressiva: le generalità dei richiedenti; la causale dell'autorizzazione; l'atto di concessione nel quale si intende subentrare; numero di protocollo e data di acquisizione della richiesta; numero e data dell'autorizzazione all'atto del rilascio; pratica di concessione di riferimento di cui al registro previsto alla lettera f).

Registro generale delle concessioni. In tale registro vanno fatte le annotazioni secondo lo schema allegato.

Registro dei Nulla-osta ex art.55 cod.nav..In tale registro vanno annotati, con numerazione progressiva annuale: le generalità dell'intestatario, numero del foglio e particella dell'area privata interessata, nonché della prospiciente area demaniale marittima; scopo del nulla-osta; data di rilascio e numero di repertorio; data della registrazione.

Registro delle pratiche di concessione rilasciate. In tale registro vanno annotate, con numerazione progressiva, le pratiche per le quali si è conclusa l'istruttoria con conseguente rilascio dell'atto concessorio. La classificazione delle pratiche avviene a mezzo di codice alfanumerico, nel quale la parte numerica indica il numero progressivo, mentre la parte alfabetica indica la tipologia di concessione (es: T= turistico; C= cantieristica; P= pesca ed acquicoltura; D= diporto nautico; A= agricolo; U= uso abitativo; I= industriale e commerciale).

Registro delle pertinenze demaniali. In tale registro vanno annotati: i manufatti demaniali marittimi acquisiti tra le pertinenze ai sensi dell'art. 29 c.n. ed iscritti nel mod. 23/D del Ministero delle Finanze. L'annotazione va fatta indicando tutti gli elementi idonei all'identificazione del bene, con particolare riferimento al numero della relativa pratica concessoria.

Registro del repertorio degli atti soggetti a registrazione. Tale registro va timbrato e vidimato dal Segretario comunale, nonché sottoposto a visto del competente ufficio del registro ogni quattro mesi;

CAPO III

Atti di gestione

SEZIONE I

DOMANDE PER IL RILASCIO E RINNOVO DELLE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E NULLA-OSTA.

Art. 7

Presentazione delle nuove domande.

Chiunque intenda occupare aree del demanio marittimo o zone del mare territoriale, per le finalità previste dal Codice della Navigazione e specificate dall'art. 01 della legge n.494/93 e successive modificazioni, deve presentare apposita istanza in bollo all'Amministrazione Comunale, corredata, per il demanio marittimo, da mod. D1 previsto dal S.I.D. (sistema informativo demaniale), ovvero mod. D2 per i rinnovi, e mod. D3 per le varianti da reperire, per lo stralcio cartografico, presso la competente Capitaneria di porto Ufficio COL..

La domanda di concessione, oltre alle generalità complete del richiedente e, in caso di rinnovo, gli estremi della precedente concessione, deve tassativamente indicare:

Codice fiscale del richiedente (o partita IVA in caso di società);

Lo scopo della concessione, secondo le fattispecie previste dalla Legge n.494/93;

Piano economico finanziario dal quale si evincano le eventuali potenzialità di sviluppo economico/turistico ed occupazionale in relazione all'utilizzo dell'area.

Inoltre alla stessa domanda vanno allegate:

Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;

Certificato della Camera di Commercio, solo in caso di società soggette a tale obbligo, con in calce la dicitura circa l'insussistenza di procedure concorsuali e di motivi ostativi ai sensi della normativa antimafia, nonché indicazione della specifica attività d'impresa;

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 del legale rappresentante, attestante l'inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della <non menzione> o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, ovvero l'elencazione di tali sentenze; inoltre la mancanza di procedimenti penali in corso;

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante circa l'inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;

Autorizzazione Doganale, prevista dall'art.19 del D.L.vo n.374/90 – ove necessaria - , e comunque prima del rilascio definitivo della concessione.

La seguente documentazione tecnica generale :

Stralcio cartografico della zona da ritirare presso l'Ufficio COL delle Capitanerie di porto .

Su tale stralcio dovrà essere indicata la zona demaniale marittima interessata dall'intervento e le relative opere da realizzare con il sistema di coordinate GAUSS-BOAGA. Lo stesso stralcio dovrà essere sottoscritto da un tecnico abilitato;

N.10 (dieci) copie dell'elaborato grafico descrittivo, come da allegato.

La documentazione di cui al punto f), come da allegato, può essere integrata secondo le modalità indicate con atto generale dal competente servizio, distinta per le diverse tipologie concessorie.

Per le domande di concessione per strutture balneari di cui al Piano di utilizzo della costa la domanda va integrata secondo le previsioni che saranno ivi previste.

Art. 8

Rinnovi c.d.m..

Per i rinnovi di concessioni, per le quali sia già presente nell'archivio di ufficio un atto rilasciato dal comune con inserita una planimetria ufficiale e giurata delineante la zona concessa, è sufficiente produrre unitamente alla Domanda – comprensiva delle indicazioni di cui ai punti a) e d) del comma 2 art. 7- una Dichiarazione di conformità alle aree ed alle zone in concessione, in conformità alle prescrizioni di cui al DPR 445/2000. In caso contrario, e comunque per i primi rinnovi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento occorre, oltre alla Dichiarazione di conformità, apposita planimetria con formula di giuramento in scala 1/1000 (in quattro copie) riferita alle mappe catastali in conservazione con indicazione grafica ed analitica delle aree occupate e delle opere realizzate, ed il confine demaniale evidenziato in rosso.

Art. 9

Presentazione della domanda per nulla-osta art.55 c. n. ed autorizzazione ex art.24 Reg. di esecuzione al cod. nav. e art. 32 Legge 47/85.

Per la richiesta in bollo di nulla-osta ex art. 55, nonché per la richiesta di autorizzazione ex art.24, di disponibilità – nei limiti di competenza comunale -, la domanda dovrà essere prodotta secondo le modalità di cui all'articolo 7 , con esclusione di quanto prescritto al punto b) e c), e del mod. D1 (S.I.D.).

Limitatamente alle richieste ex art. 55, la documentazione di cui alla lettera f) comma 2 dell'art. 11 è limitata alla seguente, e al modello D1 limitatamente allo stralcio cartografico:

N.10 (dieci) copie dell'elaborato grafico descrittivo, come da allegato.

Per le richieste di autorizzazione ex art.24 r.c.n. e di disponibilità in SANATORIA è necessario produrre un certificato di verifica statica e/o collaudo statico a firma di un professionista abilitato. Per tali richieste, e solo quando le opere siano ascrivibili tra quelle di difficile rimozione, dovrà procedersi all'accatastamento a seguito della conclusione della procedura di cui all'art. 49 c.n.

Art. 10

Manutenzione ordinaria e strutture precarie

Limitatamente alle richieste di manutenzione ordinaria in area in concessione, ad eccezione di piccoli interventi di manutenzione ordinaria (pitturazione, impermeabilizzazione, ecc.), è sufficiente la comunicazione con le generalità complete del richiedente e gli estremi della concessione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato – che assume la responsabilità per dichiarazioni non veritiere – corredata degli elaborati progettuali, contenente altresì l'asseverazione attestante la non modifica o alterazioni urbanistiche dell'intervento, nonché indicazione circa il rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie , da presentare 20 giorni prima dell'esecuzione dei lavori.

Le strutture precarie poste in area in concessione, conformemente a quanto stabilito con circolare n. 120/2001 dell'allora Ministero dei Trasporti e navigazione, possono essere allocate e riallocate previa semplice comunicazione al settore competente.

In particolare non è soggetta ad autorizzazione, ma a semplice comunicazione, da presentare da parte del concessionario all'Ufficio Demanio del Comune:

- 1) la collocazione nell'ambito dell'area demaniale marittima in concessione, di impianti, opere e strutture di svago, di abbellimento o necessari per lo svolgimento di manifestazioni ricreative, sportive, ludiche ecc. per una migliore fruibilità da parte dei cittadini utenti, con particolare riguardo ai disabili, quali giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, purché poggiati e non fissati al suolo e rispondenti ad eventuali prescrizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del Piano di zonizzazione della costa;
- 2) la collocazione nell'ambito delle zone del mare territoriale comprese nella concessione di impianti, manufatti temporaneamente ancorati, privi di propulsori, facilmente amovibili e non preclusivi di altre legittime utilizzazioni dello specchio acqueo.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente, possono essere, all'interno della zona demaniale marittima o del mare territoriale in concessione, riposizionati impianti, manufatti, opere e, in genere, strutture mobili comunque previsti nel titolo concessorio, per meglio soddisfare le esigenze di funzionalità.

Art.11

*Domanda per autorizzazione ex art. 46 c.n ed art.45 bis
(Subingresso e Affidamento ad altri delle attività in concessione)*

Il procedimento è ispirato ai principi di celerità indicati dalla circolare n. 120/2001 dell'allora Ministero dei Trasporti e navigazione. Le domande dovranno essere presentate, in bollo, contestualmente sia dal subentrante che dal cedente (concessionario), corredate: dai documenti di cui al comma 2 lett. a) e d) dell'art. 7; dell'atto, anche scrittura privata non autenticata – ma alla presenza del personale dell'ufficio-, che giustifichi il subingresso o l'affidamento dell'attività, in via preliminare al rilascio dell'autorizzazione.

attestazione che il subentrante eserciti attività conformi allo scopo concessorio;
La procedura di autorizzazione è limitata ai controlli afferenti la documentazione, nonché alla pubblicazione come previsto all'art. 13, in attuazione delle direttive di indirizzo e coordinamento di cui al decreto dirigenziale regione Campania – Area trasporti e viabilità - n. 63/2008.

Per il subingresso in concessioni aventi ad oggetto opere di difficile rimozione acquisite al patrimonio statale, andrà richiesto il nulla osta dell'Agenzia del demanio.

Art.12

Presentazione della domanda per concessioni temporanee

Nelle more della adozione dei pertinenti strumenti pianificatori (Piano di zonizzazione della costa) sul demanio marittimo, ed al fine di evitare uno stallo nello sviluppo delle attività economiche sul territorio, le domande per utilizzi senza scopo di lucro, per sole occupazioni senza opere fisse e per un massimo di 5 mesi, dovranno essere presentate, in bollo, corredate dai documenti di cui alle lett. a), b), d) ed f) - limitatamente al punto 1 – del comma 2 art. 7 , nonché di una specifica Dichiarazione di rinuncia all'applicazione automatica del termine di sei anni di cui alla legge 88/2001 – ove applicabile - anche in analogia alla Circolare n. 120/2001 dell'allora Ministero dei trasporti e navigazione per la rinuncia al periodo esennale, e con rinuncia all'applicazione del c.d. diritto di insistenza. Limitatamente alle istanze per occupazioni senza scopo di lucro per manifestazioni varie e di periodo inferiore ai trenta giorni (a titolo esemplificativo manifestazioni sportive, culturali, festeggiamenti) le domande saranno autorizzate con ordinanze di polizia municipale.

SEZIONE II
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO E RINNOVO DELLE CONCESSIONI,
AUTORIZZAZIONI E NULLA-OSTA.

Art. 13

Procedimento istruttorio per il primo rilascio delle concessioni

Il responsabile del settore all'atto della ricezione dell'istanza per una concessione, per le aree di cui all'art. 1, per un'autorizzazione ex art. 24 r.c.n. e di disponibilità, ed ex artt. 45 bis e 46 c.n.. provvede all'avvio del procedimento istruttorio, attuando i seguenti adempimenti:

Pubblicazione della domanda, anche ai sensi dell'art.18 del Reg. C.N. ed art. 8 della L. n.241/90. La pubblicazione viene eseguita presso l'albo del Comune e l'albo dell'Ufficio marittimo di Ischia, per un periodo di 20 (venti) giorni, secondo le modalità previste dalla legge. La pubblicazione, ai sensi della direttiva fornita dalla regione Campania con decreto area trasporti e Viabilità n. 63 del 9 Giugno 2008 andrà effettuata anche per i rinnovi.

Verifica preliminare circa i requisiti di affidabilità e morali del richiedente, come al successivo art. 14.

Verifica preliminare sulla conformità al piano di utilizzo della costa per il rilascio delle nuove concessioni demaniali marittime per strutture balneari, adottato con atto a parte del Consiglio Comunale. Nell'ambito di tale verifica deve essere effettuato un apposito sopralluogo, sull'area richiesta in concessione, da parte del personale tecnico dell'ufficio, all'esito del quale vengono formulate specifiche indicazioni.

Parere della Giunta comunale (con esclusione delle concessioni demaniali marittime per strutture già contemplate dal Piano di zonizzazione della costa) circa la conformità delle richieste di concessione alle linee generali di sviluppo della comunità locale in attuazione di un potere di controllo politico-amministrativo.

Parere tecnico comunale, ai fini della valutazione dell'idoneità degli impianti, manufatti ed opere da realizzare.

Parere all'Amministrazione finanziaria e della Capitaneria di porto per quanto attiene la proprietà demaniale. Tale parere è obbligatorio solo quando si realizzino opere di difficile rimozione sul demanio marittimo.

Parere dell'Autorità marittima esclusivamente sotto il profilo della sicurezza della navigazione, se la concessione sia a mare lungo le linee di navigazione e comunque oltre i limiti della balneazione previsti con ordinanza balneare . Per i profili sottesi alla sicurezza della navigazione, tale parere andrà richiesto comunque quando la richiesta afferisca iniziative che ricadano in mare oltre i 200 metri dalla costa, o comunque in prossimità del canale di accesso dei porti.

Parere dell'ente di gestione del Regno di Nettuno. In particolare, per quanto concerne in generale il demanio marittimo, dovranno rispettarsi i vincoli di cui all'art. 10 del decreto 27 Dicembre 2007 in G.U. n. 85 del 10/04/2008;

Parere di conformità sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, in caso di realizzazione di opere non a carattere stagionale.

Art. 14

Requisiti del concessionario

I soggetti richiedenti la concessione demaniale, la subconcessione o il subingresso, ovvero altre forme di provvedimenti inerenti la gestione del demanio marittimo dovranno dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

per le persone fisiche:

· a) di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 10 della legge n. 575 del 31.05.1965 e successive modificazioni e integrazioni;

b) che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;

c) di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre Amministrazioni Pubbliche;

2) per le società, consorzi e imprese in genere (il vincolo si riferisce ad amministratori e sindaci anche supplenti):

· a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara, previste dall'art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m);

· b) di non essere incorso nell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lgs. n.231/2001;

· c) che l'impresa non si avvale dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001 oppure che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;

· d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, N° 68) ovvero che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, N.° 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici ovvero che l'impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto successivamente al 18.01.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 della L. n. 68/99.

Le dichiarazioni di cui al comma precedente dovranno essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. N.° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Art. 15

Procedimento istruttorio per i rinnovi e le autorizzazioni

Per i rinnovi di concessioni si procede ai sensi dell'art. 8 r.c.n. e alle verifiche dei documenti in conformità al presente regolamento, salva l'applicazione della legge 88/2001, come di seguito indicato .

Per il rilascio dei nulla osta ai sensi dell'art. 55 c. n., devono effettuarsi, oltre alle verifiche preliminari, gli adempimenti di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13 limitatamente al parere dell'organo finanziario.

Per il rilascio delle Autorizzazioni ex artt. 45 bis e 46 c.n. , devono effettuarsi, oltre alla eventuale verifica preliminare delle autocertificazioni, gli adempimenti di cui alla lettera a) e b) dell'art. 13. Le autorizzazioni di cui al presente comma non devono determinare un improprio cambio di destinazione della concessione, quando questa in particolare sia destinata ad impresa turistica aperta all'uso pubblico indistinto. A tal fine, le domande - riferite a concessioni per impresa turistica aperta all'uso pubblico indistinto - sono inviate dal competente ufficio alla Giunta comunale che con proprio parere determina anche

talune prescrizioni vincolanti, in relazione alle singole zone demaniali, finalizzate al mantenimento degli attuali livelli e modalità di utilizzo del litorale.

Per le manutenzioni ordinarie, è sufficiente ai fini demaniali la sola comunicazione di inizio attività protocollata e vistata dal responsabile del competente settore, ai sensi del presente regolamento

Per il rilascio delle autorizzazioni provvisorie, si procede senza istruttoria e parere della Giunta comunale quando l'occupazione non superi i 15 giorni, salve diverse disposizioni di cui al Piano di zonizzazione della costa.

Per i procedimenti in atto, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si procede alle integrazioni secondo il presente regolamento rispettando il principio della salvezza degli atti già acquisiti, salve comunque le valutazioni di cui al punto b) del comma 1 dell'art. 13, ove previste.

Le verifiche e gli adempimenti di cui sopra sono comunque regolamentate dai principi dettati dalla L. n.241/90 sul procedimento amministrativo.

Il responsabile del servizio provvede ad approvare apposita modulistica di semplificazione per gli atti di competenza.

Art.16

Termini per il procedimento.

Dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo del Comune decorrono i termini del procedimento relativo al rilascio dell'atto richiesto, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30.03.1994 n. 765, che si intende relativamente ai procedimenti di competenza adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n.241/90.

Art. 17

Diritti di istruttoria

Le spese di istruttoria sono poste a carico del richiedente.

Ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l'utenza, le spese di istruttoria dei singoli procedimenti sono determinate, con atto della Giunta Comunale n.48 del 14.04.2011, come da schema allegato al presente regolamento.

Tali diritti sono dovuti al Comune sia nel caso di rilascio del provvedimento richiesto, sia nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni domanda, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento dell'importo corrispondente.

L'ammontare dei diritti suddetti è rivalutato annualmente sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovute, per ogni contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, le relative spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e le altre imposte dovute ai sensi di legge.

Art.18

Concorso di domande

Il rinnovo delle concessioni ha luogo automaticamente alla scadenza delle concessioni, in applicazione della disposizione di cui all'art. 10 legge 88/2001, salva l'applicazione dell'art. 42 del codice della navigazione, al fine di favorire gli investimenti dei privati sul pubblico demanio e garantire il livello occupazionale delle imprese stanziali sul territorio.

Nelle ipotesi di domande concorrenti, anche (e solo) quando queste siano presentate prima della scadenza di una concessione e quindi del connesso rinnovo automatico della concessione, occorre verificare, nell'ordine:

la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 37 c.n., in ordine alle maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione;

se una delle domande di concessione sia formulata per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico;

solo per le nuove concessioni, la previsione di attrezzature non fisse e completamente amovibili.

In mancanza degli elementi di cui sopra, e sul presupposto dei seguenti parametri:

dell'effettiva equipollenza delle condizioni offerte dal concessionario e dagli altri aspiranti sul piano della rispondenza agli interessi pubblici (vedi Cons. Stato, sezione V, decisione 27 settembre 2004, n. 27.9.04. n- 6267);

della esclusione di vantaggi anticoncorrenziali rivenienti in capo al concessionario dalla titolarità della concessione, se non quelli derivanti dalla affidabilità ragionevolmente desunta, dall'esperienza maturata nel passato, di un indice di affidabilità per la proficua utilizzazione dell'area nel futuro. (sul punto, Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta n. 8158/ 2001),

il rilascio della concessione avverrà in capo al precedente concessionario.

Dopo l'approvazione, il più rilevante interesse pubblico per le concessioni per strutture turistiche sarà individuato dal Piano di zonizzazione della costa.

Nelle more dell'approvazione del piano di zonizzazione, e limitatamente ad aree già concesse in uso, in ipotesi di domande concorrenti presentate prima del rinnovo automatico, e limitatamente alle concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge 88/2001, dovrà procedersi alla comparazione delle domande in conformità ai commi precedenti.

Il più rilevante interesse pubblico, a cui assegnare preferenza, si intende sempre sussistere in presenza di richiesta di concessione per servizi pubblici secondo la individuazione fornita dall'art.112 del D.L.vo n.267/2000, previa delibera in tal senso del Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 42, lett. e) del medesimo D.L.vo.

Tutte le domande eventualmente presentate nel corso degli anni al comune dovranno essere ripresentate in conformità al presente regolamento, dalla data di entrata in vigore o comunque di volta in volta all'atto della pubblicazione di altre domande inerenti la medesima zona.

La piena applicazione del presente articolo è collegata alle disposizioni di cui all'art.1, comma 18 del D.L. n.194 del 30.12.2009 (Decreto milleproroghe).

SEZIONE III

ATTI DI GESTIONE E PROVVEDIMENTI

Art.19

Licenza di concessione

Le concessioni per licenza di cui all'art.8 del Regolamento al codice sono rilasciate, ad istruttoria conclusa positivamente, dal responsabile del servizio, nel rispetto della normativa prevista in materia di imposta di bollo e di registro, con spese a carico del richiedente.

Nell'ipotesi in cui si dia corso al rinnovo di un titolo concessorio, presente in originale agli atti del Comune, nel quale sia già allegata idonea documentazione tecnica, si procederà

senza richiedere ulteriore documentazione tecnica, facendo ricorso, per la valutazione di conformità dell'occupazione in atto, agli strumenti di autocertificazione.

A seguito dell'avvenuta registrazione della licenza, il responsabile del servizio procederà a rilasciarne copia conforme per il titolare dell'atto.

Le nuove concessioni sul demanio comunale, dalla data di approvazione del presente regolamento, avranno di regola durata esennale. Sono salve le ipotesi di durata differente, per le concessioni demaniali marittime, diverse da quelle turistico-ricreative di cui alla legge 172/2003.

Art. 20

Concessione per atto formale

Le concessioni per atto-contratto, ivi comprese quelle di cui all'art.9 del Reg. C.N., redatte secondo tutte le formalità degli atti pubblici, nel rispetto della normativa prevista in materia di imposta di bollo e di registro, con spese a carico del richiedente vengono ricevute dal Segretario Comunale. Per le stesse interviene in qualità di rappresentante dell'Amministrazione Comunale il responsabile del servizio.

In particolare deve sempre procedersi alla stipula di un atto formale quando oggetto della richiesta sia la realizzazione di un'opera di difficile rimozione, secondo la indicazione della Circolare n. 120/2001 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, cioè opere saldamente ancorate sul terreno e la cui rimozione ne comporti la distruzione sostanziale.

L'immissione del concessionario nel possesso del bene demaniale deve risultare da processo verbale. Analogo processo verbale deve essere redatto all'atto della riconsegna del bene da parte del concessionario al momento della cessazione della concessione.

Le nuove concessioni, dalla data di approvazione del presente regolamento, avranno di regola durata esennale. Sono salve le ipotesi di durata differente, per le concessioni demaniali marittime, diverse da quelle turistico-ricreative di cui alla legge 172/2003.

Art. 21

Atto di sottomissione

Qualora il richiedente adduca motivi di urgenza, il responsabile del servizio, può concedere l'anticipata occupazione dell'area richiesta in concessione, con specifico atto di sottomissione, ai sensi dell'art. 38 c.n., che prevede la corresponsione di una cauzione necessaria a garantire l'eventuale riduzione in pristino stato dei luoghi, qualora la concessione non fosse più assentita.

L'atto di sottomissione, al pari dell'atto-contratto, è ricevuto dal Segretario Comunale. Nella stipula dello stesso atto interviene in qualità di rappresentante dell'Amministrazione Comunale il responsabile del servizio.

L'immissione del concessionario nel possesso del bene demaniale deve risultare da processo verbale.

Art.22

Autorizzazioni e Ordinanze

Le autorizzazioni di cui agli artt. 45 bis, 46, 55 e 68 del Cod. Nav. ed art. 24 del Reg. C.N.; di disponibilità, vengono rilasciate dal responsabile del servizio, che provvede anche alla emissione di Ordinanze secondo le disposizioni vigenti in materia,.

SEZIONE IV CANONI DEMANIALI

Art. 23

Canone

Nel provvedimento concessorio viene individuato il canone in concreto applicato, derivante dall'applicazione delle norme statali e regionali vigenti, indicando l'ammontare complessivo relativo all'intero periodo di vigenza della concessione, calcolato secondo le norme vigenti in materia. L'ammontare e l'indicazione dei criteri di calcolo del canone annuo devono risultare da apposita scheda.

All'interno del provvedimento concessorio deve essere allegato il documento attestante l'avvenuto pagamento, con relativa annotazione annuale nell'apposito schema in calce alla licenza di concessione.

Il pagamento del canone deve avvenire anticipatamente all'anno di riferimento. Qualora, per qualsiasi vicenda amministrativa l'ordinativo di pagamento viene inviato in ritardo dall'Amministrazione Comunale, deve procedersi all'attualizzazione dell'importo originale mediante l'applicazione della svalutazione monetaria fino alla data dell'ordinativo di pagamento.

Qualora, invece, il concessionario proceda al pagamento del canone in ritardo, devono applicarsi alla somma da corrispondere gli interessi legali fino alla data dell'effettivo pagamento del canone.

Nel caso in cui l'aggiornamento dell'indice ISTAT previsto dall'art.04 della legge n. 494/93, e contenuto in apposito Decreto ministeriale, non dovesse essere emanato entro il 30 novembre di ciascun anno, il responsabile del servizio dà corso comunque all'emissione degli ordinativi di pagamento del canone per l'anno successivo, applicando – in via provvisoria e salvo conguaglio – l'ammontare del canone dell'anno precedente. L'indicazione del canone nel titolo concessorio va fatta sempre con la clausola di provvisorietà "salvo conguaglio"; in particolare per il demanio marittimo anche in considerazione della mancata individuazione da parte della Regione Campania delle categorie di cui all'art.2 comma 251 legge 296/2006 , con conseguente applicazione, nelle more, dei criteri previsti nella categoria B.

Art. 24

Tipologie di Canone

La superficie da considerare ai fini del conteggio del canone è costituita dalle aree scoperte ovvero dalle aree coperte da impianti, manufatti ed opere considerando, in tale ultimo caso, la superficie utilizzabile di tutti i piani compreso quello di copertura, se praticabile, soprastanti o sottostanti il piano di campagna e come meglio specificato nelle normative vigenti in materia di demanio marittimo.

Gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale sono indicati in Tabella allegata alla circolare n. 120/2001 del Ministero Infrastrutture e Trasporti. In particolare, si considerano di "difficile rimozione" quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A, B, ed E della tabella; mentre si considerano di "facile rimozione" quelle contraddistinte dalle lettere C, D, F e G della stessa tabella.

Le rate annuali successive hanno tutte decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno di validità dell'atto concessorio. L'ultima rata è commisurata al periodo tra il 1° gennaio dell'ultimo anno di validità dell'atto e la effettiva data di scadenza.

Art.25

Cauzione

La cauzione, ivi compresa quella prevista dall'art.17 Reg. cod.nav., deve essere sempre richiesta in misura pari al doppio del canone.

Nell'ipotesi in cui oggetto della concessione sia una pertinenza deve essere prestata, altresì, una polizza assicurativa per danni da incendi ed eventi naturali, nonché per responsabilità civile verso l'Amministrazione e verso terzi, che dovessero derivare dall'esercizio della concessione. Tale assicurazione per il demanio marittimo deve essere cointestata, in qualità di beneficiari, all'Amministrazione Comunale ed all'Amministrazione Statale.

Nel caso di stipula dell'atto ex art. 38 C.N. (Atto di anticipata occupazione) deve essere prestata un'ulteriore cauzione, idonea a garantire le spese di eventuale rimozione delle opere realizzate, in misura pari a quella indicata nel computo metrico estimativo dei lavori.

La cauzione può essere prestata secondo le seguenti modalità alternative:

Deposito infruttifero in numerario.

Polizza fidejussoria rilasciata da istituto bancario abilitato, con sottoscrizione autenticata. La stessa è sottoposta a registrazione se è prestata a garanzia di una concessione per licenza, avente ad oggetto beni non pertinenziali.

Polizza assicurativa, prestata secondo le stesse modalità di cui al punto b).

Certificato di iscrizione ai sindacati di categoria, qualora gli stessi abbiano stipulato polizza a livello nazionale anche in favore dell'Amministrazione Comunale.

Art.26

Decadenza e revoca

Per l'applicazione degli istituti della decadenza e della revoca si rinvia alle norme previste dal Codice della Navigazione,.

In particolare, è sempre causa di decadenza il mancato adeguamento della concessione alle previsioni del piano di utilizzo della costa per il rilascio di concessioni demaniali ivi contemplate.

Inoltre, è sempre causa di revoca il contrasto della concessione con un servizio pubblico, individuato secondo le previsioni di cui all'art. 112 del D.L.vo n.267/2000, assunto previa delibera in tal senso del Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 42, lett. e) del medesimo D.L.vo.

Art.27

Comunicazioni

Il responsabile del servizio, limitatamente al demanio marittimo redige, in conformità alle Direttive della Regione Campania, una relazione annuale indicante le concessioni rilasciate ed i canoni riscossi da inviare al competente settore regionale e agli uffici finanziari.

CAPO IV

Atti in autotutela

Art.28

Norma di rinvio

Per i compiti di tutela del demanio si applicano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo di competenza, gli articoli da 1 a 3 del presente regolamento, provvedendo il responsabile del servizio demanio allo svolgimento delle funzioni in autotutela previste dagli artt. 54 e 55 del codice della navigazione, art. 823 c.c. e norme correlate.

Art.29

Istituzione dei registri

Registro delle ingiunzioni di sgombero. In tale registro vanno annotate, in ordine progressivo annuale: le ingiunzioni di sgombero emesse con indicazione delle generalità del soggetto destinatario dell'atto; le aree demaniali interessate (località, foglio e particella), data di emissione; data di notifica al destinatario; data di accertamento di avvenuto/mancato sgombero; data di avviamento del procedimento di sgombero di ufficio; note relative ad eventuali atti interruttivi (es. ricorso al TAR con sospensiva, etc.).

Registro delle pratiche di occupazione senza titolo. In tale registro vanno annotate, con numerazione progressiva, le pratiche relative alle occupazioni di aree demaniali senza titolo. La classificazione delle pratiche avviene a mezzo di codice alfanumerico, nel quale la parte numerica indica il numero progressivo, mentre la parte alfabetica indica la tipologia di concessione di concessione. All'apice del codice alfanumerico va indicato il termine "ABUSO".

Art. 30

Ingiunzioni di sgombero

Quando ricorrano le ipotesi previste dagli artt. 54 e 55 del Codice della navigazione, e 823 c.c., salve le incombenze penali degli accertatori, il responsabile del servizio attiva le procedure per il ripristino della situazione precedente all'abuso, assegnando un termine di trenta giorni al contravventore per eseguire spontaneamente. Decorso tale termine si può provvedere d'ufficio dal Comune, con spese a carico del contravventore, anche richiedendo l'ausilio di ditte private da invitare allo svolgimento delle operazioni. Lo sgombero deve avvenire – di regola - entro un termine di 300 giorni, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30.03.1994 n.765, che si intende relativamente ai procedimenti di competenza adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge n.241/90. Tutti gli atti e le comunicazioni relative al procedimento avviato a carico del soggetto interessato dovranno essere trasmessi per conoscenza ai sensi del D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001, agli Uffici Marittimi competenti sul territorio, al Comune – Ufficio Tecnico Urbanistica, e alla Procura della Repubblica nei casi di avanzamento delle procedure con rilevanza penale, oltre agli Enti erogatori di servizi di acqua, luce e gas quando ritenuto necessario.

Copia della sopraccitata documentazione dovrà essere altresì trasmessa al Segretario Comunale che ai sensi dell'art.31 del D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 procederà a redigere e pubblicare mensilmente, mediante affissione nell'Albo Pretorio Comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere abusivamente realizzate, oggetto dei rapporti degli Agenti di Polizia Giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione, demolizione e trasmette i dati anzidetti all'Autorità Giudiziaria competente, al Presidente della Giunta Regionale e, tramite l'Ufficio Territoriale del Governo, al Ministero delle Infrastrutture.

Nelle ipotesi in cui l'abuso riscontrato sia interno all'area in concessione, si deve procedere sempre preventivamente alla notifica dell'atto accertativo al concessionario, verificando se la fattispecie possa eventualmente trovare soluzione con il rilascio di una sanatoria, senza aggravii giurisdizionali, ove le opere realizzate siano compatibili con gli atti di gestione del demanio marittimo, e salve le incombenze penali degli accertatori.

Lo svolgimento delle attività, previste dal presente articolo, deve essere compatibile con i principi di cui alla legge 241/90.

Art. 31

Attività di recupero indennità sul demanio marittimo

In relazione alle ipotesi di abusiva occupazione del demanio marittimo, ovvero in quelle di innovazioni abusive all'interno di un'area in concessione, accertate con apposito verbale di sopralluogo, il responsabile del servizio procede alla determinazione delle indennità di abusiva occupazione, inviando al contravventore il I e II Avviso per il pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 8 legge 494/93. La determinazione così' effettuata deve essere inviata, per la riscossione, al competente Organo locale del Ministero delle Finanze.

Con decorrenza annuale deve essere aggiornata la situazione di fatto, anche con l'effettuazione di ulteriori sopralluoghi, e con successive comunicazioni al competente Organo locale del Ministero delle Finanze.

La mancata corresponsione delle indennità costituisce motivo per il mancato rilascio o rinnovo, ovvero per la decadenza del titolo concessorio.

La determinazione delle indennità deve essere verificata ed aggiornata dal responsabile del servizio a decorrere dal 1/1/2001.

CAPO V

ATTIVITA' DI VIGILANZA SU DEMANIO MARITTIMO

Art. 32

Vigilanza

Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate dal comune. Il Comune può effettuare sopralluoghi e controlli, per il tramite dell'Ufficio Demanio Marittimo e del locale Comando di Polizia Municipale.

Art. 33

Ordinanza comunale sull'uso della spiaggia

L'ordinanza comunale sull'uso della spiaggia disciplina gli aspetti connessi alle attività che si svolgono sulla spiaggia, non ricompresi nel presente Regolamento.

L'Ordinanza sull'uso della spiaggia, in linea di massima, definisce almeno:

- a) i casi in cui è vietata la balneazione;
- b) l'orario di funzionamento delle attività;
- c) le prescrizioni sulle attività connesse alla balneazione;
- d) il periodo di inizio e fine della stagione balneare;
- e) le prescrizioni sull'uso della spiaggia libera;
- f) la disciplina delle aree in concessione per strutture balneari e arenili;
- g) la disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti in materia di commercio;
- h) la data entro la quale è obbligatorio lo smontaggio totale delle strutture balneari;
- i) la dotazione minima di cui devono essere fornite le strutture balneari per svolgere il servizio di elioterapia durante il periodo invernale.

Arti. 34

Disciplina inerente la posa annuale delle attrezzature di compendio agli stabilimenti

All'atto dell'effettiva installazione dello stabilimento balneare, e comunque entro e non oltre il 15 giugno, il titolare della concessione demaniale marittima dovrà comunicare al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Urbanistico del Comune l'installazione delle attrezzature corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, nella quale venga dichiarato il possesso della concessione demaniale e che l'installazione delle attrezzature mobili ed accessori dello stabilimento balneare per l'anno in corso avverrà senza alcuna variazione rispetto agli elaborati di progetto allegati alla concessione edilizia.

Nel caso in cui l'esercente l'attività realizzi innovazioni alle strutture di servizio allo stabilimento deve preventivamente richiedere apposito atto abilitativo edilizio al Dirigente del Settore Tecnico del Comune o comunque redigere apposita documentazione volta ad ottenere titolo abilitativo necessario.

La ritardata o mancata comunicazione, fatto salvo quanto indicato negli art. 44 e 45 del Codice della Navigazione, nonché quanto previsto dal D.P.R.n. 380 del 06.06.2001, entro i termini previsti da comma 1 comporta l'irrogazione della sanzione prevista dalle vigenti normative in materia edilizia.

Art. 35

Sicurezza e solidità dello stabilimento balneare

L'esercizio dell'attività di stabilimento balneare è subordinata, ai sensi dell'art. 155 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e ss.mm.ii., all'accertamento delle condizioni di solidità e sicurezza dello stesso, da farsi a spese e cura dell'interessato mediante mandato a professionista abilitato del settore, o da persona tecnica qualificata in materia incaricata dall'Autorità Comunale, in conformità all'art. 19 D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616.

Oltre al certificato richiesto al punto precedente del presente articolo resta inteso e necessario il normale certificato di accertamento delle buone condizioni igieniche, che verrà rilasciato dall'autorità sanitaria competente.

All'atto dell'effettiva installazione dello stabilimento balneare, e comunque entro e non oltre il 15 giugno, il titolare della concessione demaniale ove sono installate le strutture e i manufatti dovrà fornire copia all'Ufficio Tecnico Urbanistica e all'Ufficio Demanio delle sopraccitate attestazioni di igiene e sicurezza atte a garantire l'agibilità delle strutture possedute aggiornate con l'eventuali modifiche e variazioni avvenute alla struttura in concessione.

CAPO VI

Piano di zonizzazione della costa

Art. 36

Norme di indirizzo

Il comune di Ischia intende disciplinare l'utilizzo del demanio marittimo e degli specchi acquei immediatamente prospicienti attraverso regole di carattere generale, trasfuse in un Piano di zonizzazione della costa, che ne consentano un ordinato sviluppo nell'interesse della comunità locale. Quanto precede nell'ambito delle proprie prerogative gestionali, per garantire un ordinato sviluppo della costa; e nelle more di eventuali provvedimenti generali promanati dalle regione .

Il Piano di zonizzazione della costa verrà approvato con atto a parte del Consiglio comunale, che prevederà altresì regole specifiche per il rilascio di concessioni non temporanee per strutture balneari, indicandone anche il numero

massimo. Si intendono ai fini del Piano di zonizzazione della costa, per strutture balneari, quelle di cui all'art. 01 della legge 494/93, nonché strutture adibite a solarium; Parcheggi asserviti alle concessioni di cui ai punti precedenti, ed Aree di mare per il posizionamento di punti di ormeggio di cui al DPR 509/97.

Per le tipologie di cui al precedente comma è fatto divieto di rilascio di nuove concessioni o atti di autorizzazione esterni ad aree già in concessione – ad eccezione di quanto previsto all'art. 12 - fino alla piena operatività del Piano di zonizzazione della costa, e comunque entro un termine massimo di diciotto mesi dall'approvazione del presente Regolamento.

Potranno rilasciarsi comunque concessioni e chiedere consegne ex art. 34 c.n. in cui il richiedente sia direttamente l'Amministrazione comunale, al fine di evitare contenziosi nelle successive fasi di attuazione e di adeguamento al Piano di zonizzazione della costa. Il Piano di zonizzazione della costa verrà emanato in attuazione delle vigenti competenze in materia di demanio in capo ai Comuni, e fatti salvi successivi adeguamenti alle direttive generali che la Regione dovesse legittimamente emanare.

Art. 37

Norme transitorie

Nelle more dell'approvazione del Piano di zonizzazione potranno istruirsi pratiche, e rilasciare le relative concessioni, inerenti:

Sanatoria di piccoli sconfinamenti – non superiori al 15% della consistenza complessiva - di unità abitative e commerciali confinanti con il demanio marittimo;

Autorizzazioni ai sensi dell'art. 24 del regolamento al codice della navigazione, previo esperimento dell'istruttoria di rito, con salvezza degli atti acquisiti;

Sanatoria di opere realizzate in area in concessione; per tali opere si procederà limitatamente a quelle di facile rimozione come definite dalla Circolare n. 120/2001 del Ministero delle Infrastrutture e trasporti. Il Responsabile del servizio all'uopo adotterà gli strumenti previsti dalla Circolare n. 285/1992 del soppresso Ministero della Marina Mercantile;

Concessioni non finalizzate a scopi commerciali (a titolo esemplificativo e non esaustivo apprestamenti e camminamenti/pedane ex lege 104/92; sistemi di collegamento e superamento di sbalzi di pendenze; servizi tecnici – elettrici, telefonici, idrici, fognari-strutture di facile rimozione a servizio di attività per la pesca e pesca-turismo;); nonché quelle in cui sia richiedente il comune, ovvero altro ente pubblico o società esercente un servizio pubblico/di interesse pubblico, ovvero di interesse scientifico o culturale;

Concessioni in ampliamento di concessioni già esistenti ed in corso di validità, con la tipologia e modalità delle concessioni temporanee previste dall'art. 12:del presente regolamento. Per le ipotesi qui previste, la domanda non potrà eccedere il 10% dell'area in concessione per le aree a terra ed il 50% per le aree a mare. Il rilascio delle predette concessioni in ampliamento sarà comunque subordinato alla verifica della sussistenza della compatibilità con interessi pubblici o scientifici.

Il Piano di zonizzazione della costa verrà emanato in attuazione delle vigenti competenze in materia di demanio in capo ai Comuni, e fatti salvi successivi adeguamenti alle direttive generali che la Regione dovesse legittimamente emanare.

Art. 38

Concessioni esistenti

Le concessioni già esistenti, rientranti nelle categorie di cui al comma 2 art. 36, del presente regolamento possono prorogarsi dal 01/01/2010 con concessioni provvisorie che ne porti la scadenza naturale al 31/12/2010, e con l'apposizione di specifica clausola risolutiva che ne preveda la caducazione ove il concessionario non proceda all'adeguamento al Piano di zonizzazione della costa entro il termine all'uopo stabilito, ove questo preveda tipologie e ipotesi differenti. Per le concessioni già rinnovate alla data di emanazione del presente regolamento si procederà entro tre mesi ad una generale revisione, al fine di verificare le azioni da porre in essere per garantire la piena attuazione delle previsioni normative.

I concessionari, per tali concessioni provvisorie, sono esonerati dal presentare la documentazione tecnica di cui al presente regolamento, salve le altre incombenze. Le spese istruttorie per tali concessioni sono corrisposte *una tantum*, e sono fissate in una somma di Euro 100,00 per tutti i concessionari.

Per tali concessioni potrà prevedersi una risistemazione o modifiche interne, o riallocazioni di strutture ovvero della configurazione dell'area complessiva concessa, sempre nel rispetto del limite dei metri quadrati di concessione già detenuti nel titolo vigente.

I concessionari con titolo avente vigenza in data precedente al presente regolamento, hanno un titolo di preferenza per le concessioni previste dal Piano, in accordo con quanto previsto dall'art. 37 c.n., da esercitare entro i limiti massimi dei metri quadrati e fronte mare attualmente in concessione, e per tipologie omogenee, in conformità alle previsioni del Piano di zonizzazione della costa e secondo quanto previsto al comma 1. Le aree in concessione potranno essere ridotte proporzionalmente per esigenze di carattere generale.

Limitatamente alle concessioni rilasciate al Comune, sussiste altresì il titolo di preferenza di cui al comma precedente.

Art. 39

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme vigenti in materia previste dal Codice della navigazione ed altre leggi speciali ed ordinarie, secondo la gerarchia prevista dall'art. 1 c.n..

CAPO VII

Criteri generali di pianificazione e standard sui servizi

Art. 40

Criteri generali di pianificazione e standard sui servizi per lo sviluppo delle Aree Demaniali

1. Per gli arenili a sezione pressoché orizzontale (sabbia, ghiaia o ciottoli) i percorsi pedonali devono avere una larghezza sufficiente a garantire il transito dei disabili con difficoltà motoria con carrozzella e non inferiore a 1,00 ml parallelamente alla battigia e non inferiore a 1,00 ml perpendicolare ad essa. Per gli impianti con piattaforme su palafitte gli accessi alle stesse dalla terraferma debbono avere larghezza minima di mt 1,5 cadauno e comunque adeguata alla superficie della piattaforma, nella misura totale (nel caso di più accessi) almeno pari a 0,60 ml ogni 100mq di superficie.

In caso di eventuale realizzazione di impianti su scogliere o rocce i percorsi debbono essere adeguati a ragioni di facilità di accesso al mare e a criteri di sicurezza.

2. Le recinzioni normali alla battigia non devono costituire una barriera visiva, pertanto, non possono superare l'altezza di 1,50 ml e non possono essere realizzate con reti metalliche e filo spinato o assimilabili., interrompendosi in ogni caso a 2 ml dalla battigia.

3 Le recinzioni di confine verso terra non possono avere altezza superiore a 1,50 mt. E devono essere realizzate con strutture che non pregiudichino la visibilità verso mare.

Fanno eccezione le concessioni poste in zone costiere le cui recinzioni verso terra non ostacolano tale visibilità.

4. Il concessionario, compatibilmente con l'accessibilità dell'arenile, adotterà soluzioni idonee a permettere il superamento delle barriere architettoniche e a dotare lo stabilimento balneare di un wc ed uno spogliatoio per portatori di handicap; non potranno astenersi i concessionari per le attività turistico-ricreative che non abbiano previsto la realizzazione di tali servizi.

5. Le opere di nuova costruzione e quelle in rinnovamento dovranno essere sottoposte alla verifica da parte del Responsabile del Demanio e del S.U.E. con la presentazione di S.C.I.A. ~~e richiesta di titolo autorizzativo previo eventuale parere da parte della C.L.P. e facendo ricorso solo ed esclusivamente:~~

~~a) a soluzioni non invasive;~~

~~b) a materiali eco-compatibili;~~

~~c) a tecnologie leggere amovibili, facilmente adattabili nella realizzazione degli elementi fuori terra atte all'adeguamento di standard innovativi per le strutture turistiche ricettive.~~

~~6. Nelle zone che conservano ancora caratteri naturali di pregio, ove si preveda l'utilizzazione di elementi vegetali, dovranno essere prescritte essenze adatte al mantenimento dell'equilibrio dell'ambiente con modalità di piantagione che riproduca il più possibile la disposizione naturale.~~

Art. 41

Pedane a terra

La concessione, per quanto attiene alla costa rocciosa, può prevedere la realizzazione di pedane amovibili in legno o realizzate in altro materiale eco-compatibile per l'accesso in acqua.

Sulla terra ferma possono, inoltre, essere posate previo apposito provvedimento autorizzatorio dell'Ente comunale, pedane amovibili in legno ~~e realizzate in altro materiale eco-compatibile~~, che esplicino funzione di sosta e solarium.

Art. 42

Strutture mobili

Tutte le strutture mobili di nuova costruzione e o anche in sostituzione delle precedenti quali: cabine, spogliatoi depositi, chioschi, capanni, bar ristoranti dovranno rispettare canoni di realizzazione normative con successivo provvedimento emanato dal Resp.le del Demanio Comunale e poste al vaglio del Responsabile del S.U.E.

Tutti i concessionari balneari hanno l'obbligo prima dell'inizio della stagione balneare di rimuovere e sostituire tutte le strutture fatiscenti e obsolete e/o indecorose che potrebbero cagionare danno d'immagine al Comune.

~~Art. 43~~

~~Strutture adibite a depositi~~

~~Per tutte le strutture è in generale vietato il deposito e l'accatastamento di materiali connessi alla gestione su spazi aperti; all'uso dovranno essere realizzati opportuni depositi per il ricovero di quanto necessario (sdraio, ombrelloni, bibite e vettoviglie in genere, materiali ed attrezzi per la pulizia ad eccezione di eventuali mezzi meccanici, bidoni di immondizia, ecc.).~~

Art. 44 43

Le verande

1. Si intendono per verande quegli spazi coperti con vari elementi (impermeabili e non) intese come strutture precarie o stagionali che definiscono spazi coperti ed ombreggiati ma in tutti i casi aperti su tutti i lati.

2. Tali elementi potranno essere realizzati con struttura portante in legno con copertura in stuoie di cannucciato, o tende in idoneo tessuto di colore bianco o neutro.

Art. 45 44

Campi di gioco, giochi e piste

1. Negli stabilimenti balneari e nei lidi attrezzati l'attrezzamento dei campi gioco (beach volley o calcetto o per altre attività sportive) è consentito solo in idonee zone (con perimetrazione del campo e la posa della/e rete/i), purché tali localizzazioni non disturbino i fruitori della spiaggia; è consentita altresì la posa di giochi per bambini e la realizzazione di piste per la ginnastica e le attività psicomotorie.

2. Ulteriori specifiche disposizioni saranno previste con apposita ordinanza del Responsabile del Demanio Comunale e poste al vaglio del Responsabile del S.U.E.

Art. 46 45

Adduzioni e servizi

Ciascuna struttura oggetto di concessione dovrà essere obbligatoriamente servita da acqua potabile, impianto di smaltimento reflui, corrente elettrica.

Tutti questi elementi devono essere specificati in sede di progetto ed ottenere parere favorevole da parte degli Enti pubblici competenti in materia.

Art. 47 46

Strutture per pronto soccorso

Ogni struttura **,o più strutture limitrofe,** dovranno poter garantire idoneo servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti secondo la disciplina della normativa di riferimento.

Art. 48 47

Chioschi

1. All'interno delle aree scoperte oggetto di concessione è consentita la realizzazione, previa utilizzazione di strutture amovibili, di chioschi di servizio a varia destinazione per una dimensione massima di mq 10.

Tali elementi saranno oggetto di autorizzazione previa redazione di apposito progetto che ne definisca la forma, le dimensioni e le caratteristiche costruttive, oltre che la destinazione d'uso, che per altro rimane vincolante a carattere temporaneo.

Art. 49 48

Area Wellness

E' consentito previa presentazione progettuale e autorizzazione del Resp.le Demanio Comunale, poste al vaglio del Responsabile del S.U.E. e degli Enti competenti la realizzazione un'area wellness attrezzata.

Art. 50 49

Pulizia e manutenzione ordinaria dell'arenile

1. ~~Si rappresenta~~ **E' fatto** l'obbligo ai concessionari all'inizio di ogni stagione, di curare la perfetta pulizia della propria fascia di litorale in concessione: il Comune e gli Enti preposti vigilano sull'osservazione di tali norme.

2. Il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere quotidianamente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione, delle zone di libero transito (individuate dalla fascia di rispetto di metri 2 lungo la battigia) ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, conferendo tutti i rifiuti rimossi secondo la normativa vigente in materia.

3. Durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale le attività relative alle concessioni demaniali non sono in esercizio, i titolari di concessione devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno due volte al mese ed in particolare dopo

le mareggiate, nonché durante i periodi di maggiore affluenza turistica (1° novembre, 8 dicembre, Natale, Pasqua, periodo 25 aprile – 1° maggio, ecc.).

4. I concessionari e/o gestori degli impianti balneari di qualunque finalità e scopo devono provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti nelle attività ristorative ed in generale dall'esercizio dell'impianto balneare disponendo in particolare la raccolta differenziata delle diverse tipologie di rifiuto e secondo le disposizioni dell'Ente gestore incaricato alla raccolta, che con avviso annualmente provvederà a trasmettere apposita circolare per le disposizioni funzionali indicando giorni, orari, luogo di conferimento e tipologia di rifiuto.

5. I concessionari e/o gestori degli impianti balneari potranno eseguire prima della stagione turistica opere di livellamento della spiaggia sempre munendosi di autorizzazione del comune.

6. I concessionari e/o gestori degli impianti balneari avranno l'onere di curare tutte le aiuole e piante ricadenti nella concessione per tutto l'anno.

7. Il concessionario ha l'obbligo di attrezzare gli ombrelloni di apposita posacenere e vassoio di servizio e piccolo sacchettino porta rifiuti.

La mancata applicazione delle norme di igiene minime sopraindicate comporta sanzione da parte del Resp.le del Demanio Comunale.

Art. 51 50

Gestione fuori stagione dell'arenile

1. Una volta terminata la stagione balneare ciascun concessionario dovrà provvedere allo smontaggio degli elementi (cestini, coperture delle verande, percorsi pavimentati, giochi ed elementi degli impianti sportivi, ombrelloni e sdraie, strutture per natanti e piste di atterraggio, chioschi ed altre attrezzature collaterali), provvedere all'assetto delle piante (ove necessario) per la stagione invernale ed alla protezione delle strutture precarie stabili, tenuto conto del necessario assetto dell'insieme che deve comunque mantenere condizioni di decoro soprattutto per le spiagge in diretta connessione visuale con le strade di accesso al paese.

Non potranno essere destinate ad opere di protezione e ricovero delle strutture materiali di riciclo tipo lamiera, lamiera coibendate, reti da letto, tavole di legno riciclate e fatiscenti e tutto ciò che renda l'aspetto della struttura indecorosa.

. Art. 52 51

Disciplina e pubblicità dei prezzi

1. Le associazioni di categoria e dei balneari e di ormeggio comunicheranno al comune i prezzi minimi e massimi, (comprensivi di IVA) che intendono applicare per la stagione in corso.

2. Tale comunicazione deve essere inviata all'Ente comunale entro il 30 Aprile di ciascun anno.

3. E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile e chiara al pubblico, nella zona di ricevimento una tabella con i prezzi applicati

Art. 53 52

Sanzione

I contravventori delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del codice della navigazione e dell'articolo 39 della L. n. 50 dell'11/02/1971 sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del codice penale e loro s.m.i.

Art. 54 53

Disciplina e riconoscimento del personale

Costituisce inadempienza pena provvedimento sanzionatorio emesso dal Rep.le del Demanio Comunale l'inosservanza delle seguenti prescrizioni:

1. Tutti gli addetti delle attività devono essere riconoscibili tramite divisa da lavoro tenuta sempre in maniera decorosa che riporti almeno un simbolo d'appartenenza del soggetto concessionario.
2. Accogliere la clientela con comportamento professionale e socievole
3. Scoraggiare lo smercio illegale di merce di provenienza d'ambulato non autorizzato.

CAPO VIII

Spiaggia libera

Art. 55 54

Gestione ed utilizzo della Spiaggia Libera

La spiaggia libera è identificata dalle aree demaniali marittime non concesse a terzi.

In tali aree non è fornito, salva diversa indicazione mediante idonea cartellonistica, il servizio di salvamento e di controllo della balneazione e pertanto tali attività rimangono a rischio e pericolo del soggetto che le esercita.

L'Amministrazione comunale provvederà sia in proprio che attraverso le società partecipate, le aziende, o soggetti privati incaricati del servizio, ad apporre cartelli con l'indicazione "SPIAGGIA LIBERA" con riportate le principali prescrizioni dell' Ordinanza di gestione sia nella spiaggia stessa che nei varchi pubblici di accesso all'arenile demaniale.

Nel caso in cui l'Autorità Amministrativa provveda all'installazione di servizi per l'assistenza bagnanti, sia in proprio che attraverso soggetti terzi, società partecipate e/o appositi incarichi personali e professionali, gli operatori addetti a tali servizi sono qualificati come "incaricati di pubblico servizio" tenuti alla vigilanza della corretta utilizzazione della spiaggia libera.

Nel caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle prescrizioni provvederanno alla segnalazione alle competenti Autorità dei frequentatori che contravvengano alle disposizioni gestionali.

I frequentatori delle spiagge libere comunali, potranno posizionare liberamente la propria attrezzatura balneare (ombrelloni, sdraio, ecc...), che dovrà essere obbligatoriamente rimossa, da parte dell'utente, al momento dell'abbandono della spiaggia in qualunque momento dell'orario di balneazione al fine di evitare utilizzazioni improprie della spiaggia di libero uso.

Tale attrezzatura non potrà comunque essere installata prima delle ore 08.30 e mantenuta oltre le ore 19.30.

E' fatto obbligo ai gestori dei stabilimenti balneari di collaborare con la società incaricata alla pulizia delle aree libere limitrofe.

Art. 55

Nuove concessioni

Non è ammesso il rilascio di nuove concessioni demaniali su spiagge libere, anche di nuova costituzione formatesi a seguito di eventi naturali.

	Diritti di istruttoria	Coefficiente aggiornamento ISTAT	Diritti di istruttoria aggiornati
Richiesta di rilascio di nuove concessioni marittime	€ 500,00	1,020	510,00

Richiesta rinnovo di concessione in scadenza	€. 250,00	1,020	255,00
Richiesta di variazione alla concessione ai sensi dell'art.24 del Regolam. di Esecuzione del Codice della Navigazione		1,020	255,00
Richiesta di rilascio autorizzazioni ai sensi dell'art.45/bis C.n.		1,020	102,00
Richiesta di rilascio di sub ingresso art. 46 C.n. nella titolarità di concessione demaniale marittima		1,020	102,00
Richiesta di rilascio di autorizzazioni/concessioni temporanee, modifiche interne agli stabilimenti balneari, autorizzazioni ai ripascimenti stagionali degli arenili, etc.		1,020	102,00
Richiesta di rilascio di nulla osta, autorizzazioni e/o concessioni temporanee per occupazioni di suolo demaniale marittimo <u>senza scopo di lucro</u>		//	gratuite
Rilascio copie del Regolamento Demaniale		1,020	10,20
Riproduzione di planimetrie e copie concessioni demaniali archiviate cadauna		1,020	20,40
Costi diritti di Segreteria da corrispondere Annualmente – Canone demaniale		1,020	102,00
Spese di notifica da corrispondere annualmente - Canone Demaniale		1,020	10,20

Ammontare dei diritti suddetti , rivalutato sulla base della variazione ISTAT (€1,020) dal gennaio anno 2012 a gennaio anno 2015.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

IL FUNZIONARIO

Il.....

.....

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo

.....
.....
.....

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE

Fenu

Il.....

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo

.....
.....
.....

Il Responsabile del 1° Settore
Area Economico Finanziaria
Rag. Salvatore Marino

VISTO: IL DIRIGENTE
Area Economico Finanziaria
Dott. Antonio Bernasconi

[Signature]

[Signature]

Delibera n. 27 del 28/05/2015

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

Il Presidente

TRANI GIANLUCA



Il Segretario Generale

AMODIO GIOVANNI



Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____

Il Responsabile

Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO
